

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E PER LA COORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI E DISCIPLINA DEL PATROCINIO.

Approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 18/12/2013, immediatamente eseguibile.

Articolo 1. Finalità e soggetti beneficiari

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.90, n. 241, al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e valorizzare in particolare processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale o sportivo.

La concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi sindacati, partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, (successivamente indicati con il termine "Soggetti") per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini, con l'esclusione di iniziative che prevedono al loro interno competizioni basate su un giudizio estetico dei partecipanti, anche minorenni (concorsi di bellezza).

Con riferimento agli interventi di cui all'art. 3 lettera b) a sostegno dello sport possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 90, comma 25, L. 289/2002 ed, in particolare, per i campionati sportivi solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

La concessione dei contributi o delle altre provvidenze è prevista a favore di Soggetti che hanno la propria sede nel Comune di Trieste anche per iniziative che si svolgano fuori dal Comune. Viceversa è possibile concedere le provvidenze a favore di Soggetti che non abbiano sede in Trieste solo se le iniziative vengono svolte nel comune di Trieste o sono realizzate altrove per motivi di rappresentanza o per consentire altrove la partecipazione o la valorizzazione di soggetti cittadini qualificati nei campi di interesse di cui al primo comma.

Articolo 2. Limiti oggettivi

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome i seguenti casi:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali o concessori o ad accordi formalizzati con soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
- c) le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- d) i contributi disposti da altri enti anche tramite trasferimento al Comune ;
- e) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa (es. i contributi finalizzati all'acquisto di equipaggiamento sportivo erogati su delega della Regione Friuli-Venezia Giulia, regolamento concessione sala comunale d'arte, etc.);
- f) contributi eventualmente attribuiti ai Comitati degli Usi Civici in caso di gestione diretta di impianti sportivi o contributi di gestione eventualmente attribuiti a concessionari di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune;
- g) contributi alle associazioni di volontariato culturale, le cui modalità sono disciplinate dagli art.10 della L.R. 20 febbraio 1995 n.12 secondo le disposizioni dell'art. 7 della L.n.266 /1991;

Allegato

- h) contributi ai due circoli ricreativi dei dipendenti del Comune di Trieste ARAC e della Polizia Municipale Circolo "Roberto Tommasi";
- i) contributi ai Teatri Stabili e Fondazioni di rilievo cittadino, ai quali si applica una disciplina specifica;
- l) i contributi concessi alle scuole autonome sulla base di progetti che promuovano la sussidiarietà, siano riconducibili al POF e vengano presentati al Comune dai dirigenti scolastici competenti;
- m) i contributi concessi alle Associazioni e/o i Comitati di genitori che, sulla base di uno specifico accordo con il Comune, sulla base di avvisi pubblici o bandi gestiscano progetti di reciproco interesse che mettano al centro la relazione educativa;
- n) i contributi erogati alle Associazioni di Protezione Civile iscritte all'albo regionale esclusivamente per le finalità proprie dell'attività di Protezione civile.

Articolo 3. Tipologie e requisiti di accesso

Tipologie di intervento per il quale può essere presentata richiesta:

- A. erogazione di contributi economici per iniziative diverse da quelle elencate nel precedente articolo 2;
- B. erogazione di contributi per il sostegno allo sport (B1 e B2: rispettivamente Manifestazioni sportive e Campionati);
- C. assegnazione delle sale espositive;
- D. coorganizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con erogazione di vantaggi economici o altri benefici diversi dai contributi in denaro (impianti, spazi vari, servizi gestiti in via diretta dal comune o assunti dallo stesso);
- E. altre provvidenze (es. targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffa ridotta di sale, libri, pubblicazioni);
- F. solo patrocinio.

Gli interventi di cui alle lettere A, B1 e D sono alternativi tra loro e pertanto, per la medesima iniziativa, può essere presentata una sola richiesta per una sola delle tipologie suddette., ed in tal senso il richiedente rende apposita dichiarazione sostitutiva.

Gli interventi di cui alle lettere B1 e B2 sono alternativi tra loro e pertanto, il soggetto richiedente non può presentare richiesta di contributo per ambedue le fattispecie.

Requisiti di accesso per l'erogazione dei contributi di cui alle lettere A. e B1. del presente articolo: il richiedente deve garantire una quota minima di autofinanziamento dell'iniziativa, manifestazione, organizzata e realizzata, pari ad almeno il 40% della spesa totale. In tal senso, nell'istanza deve essere evidenziato lo specifico impegno del richiedente a provvedere autonomamente, e con risorse finanziarie diverse dal contributo richiesto al Comune, al finanziamento di parte della spesa, indicandone la quota percentuale, nel rispetto della quota minima indicata sopra.

Articolo 4. Presentazione delle domande

Le domande relative alla concessione dei contributi, vantaggi e benefici di altro genere o coorganizzazioni, sono soggette alle imposta di bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente (es. Onlus).

Le domande relative agli interventi di cui alle lettere A, B (B1 e B2) e C devono pervenire entro la scadenza del 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento dell'iniziativa al Protocollo Generale per l'inoltro alle strutture competenti per materia.

Allegato

La scadenza sopra indicata riguarda anche le domande per contributi e concessione di sale espositive relativi ad iniziative che si svolgono nel primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per gli interventi di cui all'art. 3 lettere D., E. ed F. (coorganizzazioni, richiesta di targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a prezzi ridotti di sale, nonché patrocinio) le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data relativa all'iniziativa.

Per l'organizzazione di eventi legati a particolari periodi dell'anno, quali ad esempio le festività natalizie, del Capodanno, il periodo estivo, l'amministrazione potrà pubblicare un avviso in cui saranno indicati tempi e modi per l'assegnazione di specifici contributi.

Le domande, oltre ai dati identificativi e al codice fiscale/partita iva, devono contenere le seguenti dichiarazioni (secondo il fac simile pubblicato nella rete civica):

- a) di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi di cui al presente Regolamento;
- b) di aver/non aver presentato al Comune di Trieste, per la medesima iniziativa, altra domanda relativa ad una qualsiasi delle tipologie di cui all'art. 3. del Regolamento;
- c) relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa con anche l'indicazione dei fruitori, della finalità e, ove possibile, corredata da immagini, fotografie, ...
- d) previsione di spesa/entrata;
- e) ultimo bilancio consuntivo approvato nei casi in cui il soggetto richiedente sia obbligato alla sua redazione;
- f) dichiarazione attestante se il Soggetto ha richiesto e/o ottenuto, per l'iniziativa proposta, contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati; nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo richiesto e/o ottenuto che l'Ente erogante;
- g) lo specifico requisito di cui all'articolo 3, comma 3, relativo alla quota minima di autofinanziamento (solo per le tipologie di cui alle lettere A. e BI.);
- h) intestazione e numero del conto corrente bancario (IBAN) o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del Soggetto;
- i) curriculum;
- j) che il contributo è assoggettato o meno alla ritenuta del 4% (art. 28 del DPR n. 600 del 29/7/1973).

e la seguente documentazione in allegato:

- k) fotocopia della carta d'identità del soggetto che sottoscrive (rappresentante legale)
- l) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, a meno che sia già agli atti dell'Ente, nel qual caso deve essere segnalato nella domanda;

Per le tipologie di cui all'articolo 3 lettere C., E. ed F. non occorrono le dichiarazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), e j) del presente articolo.

Per la tipologia di cui all'articolo 3 lettera D. non occorrono le dichiarazioni di cui alla lettera e), g), h) e j) del presente articolo.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto richiedente con riferimento a tutte le dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Le domande prive di sottoscrizione o non corredate della fotocopia della carta d'identità sono inammissibili.

Articolo 5. Istanze inammissibili

Sono inammissibili:

- a) le domande presentate da soggetti imprenditoriali come precisato nell'articolo 1 o, per gli interventi a sostegno dello sport (lettera B. dell'articolo 3), da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 3;
- b) le domande che in violazione dell'art 3, commi 2. e 3. richiedano più di una delle provvidenze di cui alle lettere A., B1., B2. e D. dello stesso articolo (contributi, contributi sportivi, coorganizzazione);
- c) le domande prive dello specifico impegno all'autofinanziamento, per il rispetto del requisito previsto dall'articolo 3, comma 3, per gli interventi di cui alle lettere A.e B1.;
- d) le domande prive di sottoscrizione o non corredate della fotocopia della carta d'identità;
- e) le domande presentate da Soggetti nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di revoca del contributo concesso nell'anno precedente l'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 17 "Revoca" limitatamente all'ipotesi di mancata presentazione del rendiconto;
- f) le domande presentate da Soggetti che si trovino in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell'Amministrazione comunale (es. fitti, pigioni, canoni di locazione o corrispettivi determinati per l'utilizzo di beni comunali), fatta salva l'esistenza di valida rateizzazione e della regolarità del pagamento delle rate;
- g) le domande presentate da soggetti che hanno riportato condanne penali o che hanno procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata o al rappresentante legale;
- h) le domande presentate da soggetti che si trovano in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale;

Al di fuori dei casi precedenti, nel caso le domande siano incomplete con riferimento alle dichiarazioni in esse contenute o alla documentazione allegata, possono essere regolarizzate o integrate entro il termine di 20 giorni, ordinato dagli uffici competenti nel corso del procedimento istruttorio. La mancata regolarizzazione o integrazione nei termini determina inammissibilità delle domande.

Articolo 6. Domande di contributo presentate fuori termine

Le eventuali domande presentate fuori termine possono essere valutate in via residuale e, nel caso dei contributi, solo se residuano risorse dopo il riparto.

Potranno essere prese in considerazione domande motivate in relazione ad esigenze sopravvenute ed iniziative non prevedibili, presentate oltre il termine di cui all'art. 4, comma 2, per l'attribuzione di contributi economici sulla base di altre ulteriori eventuali disponibilità finanziarie.

Articolo 7. Modalità di erogazione dei contributi o degli altri benefici

L'erogazione dei contributi e degli altri benefici di cui alle lettere A., B. e C. dell'art. 3, comma 1, avviene a seguito di comparazione tra tutte le domande pervenute presso ciascuna struttura (Area o Servizio Autonomo) competente. Ciascuna struttura può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio, dei lavori di apposita Commissione, anche integrata con partecipazione esterna di adeguate professionalità, la cui composizione sarà deliberata dalla Giunta comunale, dandone preventiva informazione alla Commissione consiliare permanente.

Articolo 8. Criteri per la determinazione dei contributi di cui alla lettera A. dell'articolo 3

Per la comparazione delle richieste e la determinazione dei contributi vengono utilizzati tutti i criteri applicabili all'iniziativa descritta nella domanda tra quelli di seguito elencati.

Ambito Celebrativo, della Cultura e della Promozione Turistica ed Economica.		
	Criteri	Punteggio
A	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga)	2°-10° edizione: 1 punti dall'11° edizione: 2 punti
B	Iniziativa che si caratterizza per l'originalità e il suo carattere innovativo	Range: 0-4 punti
C	Iniziativa che riveste un particolare rilievo culturale, storico o celebrativo	Range: 0-6 punti
D	L'apporto alla conoscenza di fenomeni storici e sociali significativi per la definizione dell'identità cittadina	Range: 0-4
E	Il valore educativo della proposta, con particolare riferimento al mondo giovanile	Range: 0-3
F	L'impiego di tecnologie avanzate	Range: 0 - 3
G	Livello di ATTIVITA' promozionale dell'iniziativa	Range: 0-3
H	Rilevanza, nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti	Range: 1-5 punti
I	Rilevanza della capacità di aggregazione e sinergia tra più soggetti operanti	Range: 0-7
J	Qualità dell'iniziativa proposta e/o valore scientifico della ricerca effettuata e/o professionalità dei soggetti partecipanti	Range: 0-10
K	Qualità e affidabilità del soggetto proponente	Range: 0-5
L	Autofinanziamento	Fino a 59%: 0 punti Dal 60% al 69%: 1 punto Dal 70% al 79%: 2 punti Dall'80% all'89%: 3 punti Oltre 90%: 8 punti
Totale punteggi attribuibili fino a 60		

Ambito della Promozione e Protezione Sociale		
	Criteri	Punteggio
A	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga)	2°-5° edizione: 2 punti 6°-10° edizione: 4 punti dall'11° edizione: 5 punti

Allegato

B	Iniziativa che si caratterizza per l'originalità e il suo carattere innovativo	Range: 0-5 punti
C	In materia di assistenza, di protezione e promozione sociale, l'integrazione delle ATTIVITA' progettuali con le ATTIVITA' della programmazione locale del Piano di zona	Range: 0-8 punti
D	Iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale	Range: 0-8
E	Il valore educativo della proposta	Range: 0-3
F	L'incentivo allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione	Range: 0-5
G	L'impiego di tecnologie avanzate	Range: 0-4
H	Rilevanza territoriale iniziativa (locale, nazionale, internazionale)	Range: 1-3
I	Rilevanza della capacità di aggregazione e sinergia tra più soggetti operanti	Range: 0-5
J	Capacità dell'iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce deboli della popolazione (stranieri da integrare, minori, bambini, disabili, anziani)	Range: 0-5
K	Elevato coinvolgimento del volontariato: appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell' iniziativa	0-4
L	Autofinanziamento	Fino al 60%: punti 2 Fino all'80%: punti 3 Oltre l'80%: punti 5
Totale punteggi attribuibili fino a 60		

Ambito della Educazione		
	Criteri	Punteggio
A	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga)	2°-5° edizione: 1 punto 6°-10° edizione: 2 -punti dall'11° edizione: 3 punti
B	Iniziativa che si caratterizza per l'originalità e il suo carattere innovativo	Range 0-5
C	L'apporto alla conoscenza di fenomeni storici e sociali significativi per la definizione dell'identità cittadina	Range: 0-3 punti
D	Il valore educativo della proposta	Range: 0- 7
E	L'impiego di tecnologie avanzate	Range: 0-5
F	Rilevanza territoriale iniziativa (locale, nazionale, internazionale)	Range: 1-3
G	Rilevanza della capacità di aggregazione e sinergia tra più soggetti operanti	Range: 0-5
H	Qualità dell'iniziativa proposta e/o valore scientifico della ricerca effettuata e/o professionalità dei soggetti partecipanti	Range: 0-5
I	Iniziative che si inseriscono nei progetti e/o nei Piani dell'offerta formativa delle scuole dell'autonomia	Range: 0-7

Allegato

L	Iniziative che sono espressione della sussidiarietà/cittadinanza attiva/progettazione partecipata in collaborazione con associazioni, comitati di genitori	Range: 0-7
M	Iniziative che si inseriscono nei progetti e/o nelle iniziative degli enti del Protocollo "Trieste città della conoscenza"	Range: 0-7
N	Autofinanziamento	Fino al 60%: punti 1 Fino all'80%: punti 2 Oltre l'80%: punti 3
Totale punteggi attribuibili fino a 60		

Articolo 9. Contributi sportivi di cui alla lettera B. dell'articolo 3. Particolarità e criteri.

Possono presentare richiesta di contributo esclusivamente le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali (ai sensi dell'art.90, L.289/2002).

Le richieste possono riguardare, alternativamente, gli interventi di cui ai punti B1. o B2. del presente articolo.

Annualmente a ciascun intervento di cui al comma precedente viene destinato uno specifico budget, tenuto conto dell'entità complessiva delle risorse stanziare a bilancio per i contributi a sostegno dello sport e delle richieste pervenute.

Per la comparazione delle richieste vengono utilizzati i criteri di seguito elencati:

B . I) MANIFESTAZIONI SPORTIVE	
Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 90, comma 25, L. n. 289/2002	
Criteri	Presenza
Manifestazione che si caratterizzi per l'originalità e per il carattere innovativo	Range: 0 - 4 punti
Dimensione territoriale della manifestazione	manifestazioni internazionali* =20 punti manifestazioni nazionali ** =10 punti manifestazioni regionali= 5 punti
Manifestazione che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale (numero di edizioni)	1° edizione = 1 punto 2°-5° edizione= 2 punti 6°- 15° edizione = 3 punti dalla 16° edizione= 5 punti
Numero di discipline coinvolte	1 = 1 punto da 2 a 3 = 3 punti >3 = 5 punti
Numero di atleti iscritti	< 50 = 1 punto da 51 a 100 = 2 punti da 101 a 200 = 5 punti > 200= 7 punti

Allegato

Incidenza nell'attività di una percentuale superiore di partecipanti attivi provenienti dal mondo della disabilità e dalle categorie svantaggiate	<15% = 1 tra 15% e 50% = 4 punti > 50%= 6 punti
ATTIVITA' che comprenda iniziative rivolte agli anziani (sopra i 65 anni)	2 punti
ATTIVITA' che comprenda iniziative rivolte ai giovani (sotto i 16 anni)	3 punti
Manifestazioni con partecipanti provenienti dall'estero	2 punti
Autofinanziamento	Fino al 60%= 3 punti Oltre 60% = 6 punti
Totale Punteggi attribuibili: fino a 60 punti	

* Sono quelle manifestazioni inserite nei calendari internazionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite del CONI, del CIP e delle proprie entità, degli enti di Promozione Sportiva, in cui venga riconosciuta la caratterizzazione internazionale della manifestazione. Qualora non sia espressamente prevista la redazione dei calendari, viene acquisito tramite l'organo nazionale della Federazione o dell'Ente di riferimento, l'atto con cui è attestato il livello internazionale della manifestazione.

** Comprendono i Campionati italiani o criterium nazionali ed assimilati e, comunque, le manifestazioni inserite nei calendari nazionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite del CONI, del CIP e delle proprie entità e degli enti di Promozione Sportiva, in cui venga riconosciuta la caratterizzazione nazionale della manifestazione. Qualora non sia espressamente prevista la redazione dei calendari, viene acquisito tramite l'organo nazionale della Federazione o dell'Ente di riferimento, l'atto con cui è attestato il livello nazionale della manifestazione.

B2. ATTIVITA' SPORTIVE DI CARATTERE CONTINUATIVO (CAMPIONATI) Possono presentare domanda tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 25, L. n. 289/2002 esclusivamente le Associazioni Sportive Dilettantistiche.	
Criteri	Punteggi
Numero di squadre iscritte a campionati giovanili	<2 = 2 punti da 2 a 4 = 6 punti da 5 a 6= 10 punti
Numero di atleti iscritti	< 50 = 1 punto da 50 a 100= 3 punti da 101 a 200= 6 punti > 200 = 13 punti
Realtà sportive con forte storicità sul territorio che partecipano a campionati nelle maggiori divisioni previste dalla Federazione	< 20 anni = 2 punti da 21 anni a 60 anni = 6 punti > 60 anni = 13 punti
Realtà sportive con comprovati risultati agonistici a livello nazionale e internazionale che partecipano a campionati nelle maggiori divisioni previste dalla Federazione	Risultati di squadra: 10 punti Risultati di singoli atleti: 10 punti Risultati di squadra e di singoli atleti: 20 punti
Introiti derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso	- 1 punto
ATTIVITA' che comprende iniziative svolte all'estero	4 punti
Associazioni sportive dilettantistiche che dispongono di una struttura di proprietà per lo svolgimento dell'attività sportiva	- 3 punti

Allegato

Associazioni sportive dilettantistiche che hanno in concessione dagli enti locali un impianto per lo svolgimento dell'attività sportiva	- 5 punti
Totale punteggi attribuibili: fino a 60 punti	

Articolo 10. Criteri per l'assegnazione delle sale espositive di cui alla lettera C. dell'articolo 3.

Gli spazi espositivi sono concessi esclusivamente per l'organizzazione di mostre.

Per la comparazione delle richieste vengono utilizzati tutti i criteri applicabili all'iniziativa descritta nella domanda tra quelli di seguito elencati:

	Criteri	Punteggio
A	Progetto espositivo della mostra valutato in termini di qualità del materiale espositivo del progetto di allestimento e della grafica, curatore/i e relativo curriculum, piano di promozione, eventuale catalogo, eventuale organizzazione di un servizio di visite guidate	Range: 0-10
B	Mostra che rivesta un particolare rilievo culturale storico o artistico	Range: 0-4
C	Mostra che si caratterizza per l'originalità e il carattere innovativo	Range: 0-4
D	Mostra che riguarda una tematica particolarmente consolidata nel tessuto sociale	Range: 0-2
Totale punteggi attribuibili fino a 20		

Entro il 30 settembre di ogni anno l'amministrazione pubblica sul proprio sito Internet l'elenco delle sale e la relativa disponibilità per l'anno successivo.

In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ai richiedenti sale e periodi di assegnazione delle stesse diversi da quelli richiesti.

Articolo 11. Attribuzione punteggi - Graduatorie finalizzate al riparto dei contributi di cui alle lettere A. e B. o all'assegnazione degli spazi espositivi di cui alla lettera C. dell'articolo 3.

Per ognuna delle tipologie di riparto dei contributi o delle sale espositive o altre strutture vengono stilate da ogni struttura competente le graduatorie sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda ammessa, secondo le tabelle specificamente indicate sopra.

L'erogazione dei contributi in denaro di cui alle lettere A. e B. verrà quantificata secondo le modalità e i limiti riportati di seguito:

Allegato

a) tramite il posizionamento nelle fasce seguenti, in misura percentuale rispetto alla quota del preventivo di spesa che residua detratto il complessivo autofinanziamento del richiedente (compresa la quota minima di autofinanziamento):

Per i contributi di cui alle lettere A (escluso l'ambito dell'educazione) e B I.	
1) punteggio finale inferiore a punti 25	Non classificato: nessun contributo
2) punteggio finale compreso tra 26 e 50 (estremi compresi)	Percentuale, pari al punteggio ottenuto, della quota di spesa che residua detratto l'autofinanziamento complessivo
3) punteggio finale superiore a 51 punti	100% della quota di spesa che residua

Per i contributi di cui alla lettera A esclusivamente all'ambito dell'educazione	
1) punteggio finale fino a punti 20	Non classificato: Nessun contributo
2) punteggio finale compreso tra 21 e 45 (estremi compresi)	Percentuale, pari al punteggio ottenuto, della quota di spesa che residua detratto l'autofinanziamento complessivo
3) punteggio finale superiore a 45 punti	100% della quota di spesa che residua

b) tenuto conto della posizione di ciascuna domanda in seno alla graduatoria tramite l'applicazione dei criteri punteggiati, sono ammesse a contributo il 50 % delle domande classificate.

Nell'ambito Celebrativo, della Cultura e della Promozione Turistica ed Economica, Eventuali situazioni di parità di punteggio sono risolte a favore dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto in applicazione del criterio K "Qualità dell'iniziativa proposta e/o valore scientifico della ricerca effettuata e/o professionalità dei soggetti partecipanti" della tabella relativa ai Criteri in ambito celebrativo, della cultura e della promozione turistica ed economica dell'articolo 8, in subordine, del criterio B "Iniziativa che si caratterizza per l'originalità e il suo carattere innovativo" e C "Iniziativa che riveste un particolare rilievo culturale, storico o celebrativo". In caso di ulteriore persistenza di una situazione di parità di punteggio si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Nell'ambito dell'educazione, eventuali situazioni di parità di punteggio sono risolte a favore dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto in applicazione del criterio L "Iniziativa che sono espressione della sussidiarietà/cittadinanza attiva/progettazione partecipata in collaborazione con associazioni, comitati di genitori" della tabella relativa ai Criteri in ambito della Educazione dell'articolo 8, in subordine, del criterio D "Il valore educativo della proposta", del criterio M "Iniziativa che si inseriscono nei progetti e/o nelle iniziative degli enti del Protocollo "Trieste città della conoscenza" e del criterio H "Qualità dell'iniziativa proposta e/o valore scientifico della ricerca effettuata e/o professionalità dei soggetti partecipanti". In caso di ulteriore persistenza di una situazione di parità di punteggio si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

c) per quanto riguarda la distribuzione dell'80 % delle risorse stanziare nel Bilancio di previsione di ciascuna struttura competente all'erogazione dei contributi; tenendo conto delle concrete

Allegato

disponibilità per cui, qualora le risorse risultino insufficienti, si provvede ad una riduzione proporzionale dei contributi determinati da ciascuna struttura;

d) per quanto riguarda il 20 % delle rimanenti risorse stanziare nel Bilancio di previsione di ciascuna struttura competente all'erogazione dei contributi, le stesse verranno suddivise in parti uguali, per ogni singola struttura erogatrice competente, tra le domande che si sono classificate nella fascia n. 3 delle tabelle di cui al precedente punto a), fermo restando che l'erogazione del contributo complessivo non può comunque eccedere il massimo delle quota residua erogabile detratta la percentuale di autofinanziamento dello stesso punto 3

L'erogazione dei contributi in denaro di cui alla lettera B2. verrà quantificata secondo le seguenti modalità:

a) tenuto conto della posizione di ciascuna domanda in seno alla graduatoria tramite l'applicazione dei criteri punteggiati;

b) - Il 50% del budget previsto dall'articolo 9, comma 3, viene distribuito, a titolo di contributo di uguale importo, ai soggetti che si classificano in graduatoria fino al terzo posto;

- Il 30% del budget previsto dall'articolo 9, comma 3, viene distribuito, a titolo di contributo di uguale importo, ai soggetti che si classificano in graduatoria dal quarto al sesto posto;

- Il 20% del budget previsto dall'articolo 9, comma 3, viene distribuito, a titolo di contributo di uguale importo, ai soggetti che si classificano in graduatoria dal settimo al decimo posto;

c) Eventuali situazioni di parità di punteggio sono risolte a favore dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto in applicazione del secondo criterio della tabella B2., dell'articolo 9, in subordine, del terzo e quarto. In caso di ulteriore persistenza di una situazione di parità di punteggio si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

I contributi di cui alle lettere A. e B1., dell'articolo 3, non devono essere superiori alla quota di spesa che residua detraendo dalla stessa il complessivo autofinanziamento (quota minima ove prevista + quota valevole per l'applicazione dei criteri).

Non sono in ogni caso rendicontabili le spese relative a :

1. imposte e tasse, salvo l'IVA quando indetraibile e i diritti dovuti alla SIAE o quelli relativi ad altri enti a tutela del diritto di autore e le imposte di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

2. costi per l'acquisto di attrezzature non direttamente collegate alla realizzazione degli interventi e che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa/manifestazione;

3. spese per fonia fissa e mobile;

4. spese per il personale dipendente del beneficiario che eccedono il limite del 20% della spesa complessiva;

5. le spese non direttamente collegate alla realizzazione degli eventi;

6. gli importi corrisposti a presidente, amministratori e soci del soggetto beneficiario, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo venga rideterminato in base al comma 2, lettera c, sarà comunicato l'importo del contributo e la percentuale di riduzione al soggetto beneficiario, il quale potrà ridurre la spesa complessiva relativa alla manifestazione -della stessa percentuale.

Le sale espositive vengono assegnate dando la precedenza nella scelta delle sale e delle date in relazione al maggior punteggio ottenuto.

Articolo 12. - Conclusione del procedimento (riparto, erogazione, termine finale) per il riparto dei contributi di cui alle lettere A. e B. o l'assegnazione degli spazi espositivi di cui alla lettera C. dell'articolo 3.

La ripartizione dei contributi e l'assegnazione delle sale espositive viene stabilita con deliberazione giuntales, proposta da ogni struttura interessata, per ciascuna tipologia di intervento, secondo le regole e i criteri di cui agli articoli precedenti, entro 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, elevabile a 120 nel caso di un numero di domande superiore a 100, o entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio se successivo, nei limiti degli stanziamenti di spesa assegnati.

La concessione dei contributi economici viene effettuata con determinazione dirigenziale. L'erogazione, con determinazione dirigenziale, avviene per un acconto pari al 50% dell'importo concesso entro 60 giorni dalla concessione. L'intero contributo o il restante 50% verrà erogato entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto di cui all'articolo 16.

Articolo 13. Criteri per l'accoglimento e procedimento relativi alle domande di coorganizzazione di cui alla lettera D. dell'articolo 3.

Qualora la domanda riguardi un'iniziativa, progetto o manifestazione per la quale viene richiesta la collaborazione organizzativa del comune (coorganizzazione) con concessione di impianti e/o spazi vari e/o servizi gestiti in via diretta dal comune o assunti dallo stesso, la stessa viene valutata con il parere dell'Assessore competente in relazione alla rispondenza ad almeno due dei seguenti criteri:

- Originalità e il carattere innovativo;
- Sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- Correlazione con una forte emergenza sociale o ambientale;
- Particolare rilievo negli ambiti di cui all'articolo 1;
- Coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale;
- Rilevanza turistica dell'iniziativa;
- In materia di assistenza, di protezione e promozione sociale, l'integrazione delle attività progettuali con le attività della programmazione locale del Piano di zona;
- Coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (es. stranieri da integrare - giovani, disabili, adulti di età superiore ai 65 anni);
- Nell'ambito dell'Educazione Università e Ricerca la realizzazione delle attività progettuali connesse con il "Protocollo Trieste Città della Conoscenza" e con il Protocollo siglato con le scuole dell'autonomia, le progettualità relative ai poli di aggregazione giovanile.

La coorganizzazione viene approvata con deliberazione giuntales debitamente motivata con riguardo ai benefici concessi, sulla base della valutazione discrezionale della progettazione dell'iniziativa e delle risorse disponibili (economiche, strumentali o organizzative), proposta dalla

struttura competente in relazione all'iniziativa, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio se successivo.

Viene fatta salva la previsione della corresponsione di importi forfetari di compartecipazione alle spese calcolati in ragione della durata della relativa iniziativa,

Articolo 14. Criteri per l'accoglimento delle domande relative agli interventi di cui alla lettera E. dell'articolo 3.

Qualora la domanda riguardi un'iniziativa, progetto o manifestazione per la quale viene richiesta la concessione di provvidenze (es. targhe, coppe, libri, pubblicazioni, la concessione oraria gratuita o a tariffa ridotta di sale secondo quanto previsto anche dagli specifici regolamenti tariffari se esistenti, il comodato d'uso di materiali allestitivi: sedie, transenne ...) la stessa viene valutata in relazione alla rispondenza ad almeno due dei seguenti criteri:

- originalità e il carattere innovativo;
- sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- correlazione con una forte emergenza sociale o ambientale;
- particolare rilievo negli ambiti di cui all'articolo 1;
- coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale;
- rilevanza turistica dell'iniziativa;
- in materia di assistenza, di protezione e promozione sociale, l'integrazione delle attività progettuali con le attività della programmazione locale del Piano di zona;
- coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (es. stranieri da integrare - giovani, disabili, adulti di età superiore ai 65 anni).
- nell'ambito dell'Educazione Università e Ricerca la realizzazione delle attività progettuali connesse con il protocollo siglato con le scuole dell'autonomia, le progettualità relative ai poli di aggregazione giovanile, quelle connesse al "Protocollo Trieste Città della Conoscenza";

Nell'ambito della Cultura deve comunque essere rispettato il criterio della coerenza della iniziativa proposta con gli indirizzi culturali dell'istituto ospitante.

La concessione viene effettuata con determinazione dirigenziale della struttura competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 15. Iniziative di grande impatto

Nel caso la domanda di contributo e/o coorganizzazione (articolo 3 lettere A., B. e D.) riguardi iniziative che abbiano un grande impatto sulla città, la concessione del contributo potrà essere adottata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previo parere del Sindaco, nell'ambito delle risorse del Bilancio al di fuori del rispetto del criterio dell'alternatività degli interventi, del termine di presentazione delle domande e del riparto di cui agli articoli 11 e 12.

Per iniziative di grande impatto si intendono quelle che riguardano o comportano almeno 4 dei seguenti aspetti:

- il coinvolgimento di realtà internazionali o nazionali;
- interessi di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio;
- grande afflusso di pubblico
- riscontro su media nazionali e/o internazionali

Allegato

- attivazioni di flussi turistici
- capacità di attrarre risorse anche da fonti private.

In caso di iniziativa di grande impatto a carattere ricorrente il contributo e/o coorganizzazione di cui al comma 1 potrà essere concesso anche per più annualità (fino ad un massimo di tre anni).

La concessione del contributo e/o coorganizzazione, in tale ipotesi, deve contenere apposita clausola disciplinante la possibilità per il Comune, senza oneri per lo stesso, di disporre una specifica revoca, ulteriore e diversa da quelle di cui all'articolo 17., o riduzione del contributo concesso al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario previsto dal Bilancio dell'ente.

Articolo 16. Rendicontazione

Entro il mese di aprile successivo all'erogazione del contributo il Soggetto beneficiario deve presentare dichiarazione (utilizzando lo schema fac-simile fornito dal Comune sulla rete civica), ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, compatibilmente con il tipo di beneficio richiesto o ricevuto, in relazione a:

- relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, progetto, manifestazione, evento secondo la progettazione presentata
- relativo rendiconto economico con indicazione delle spese sostenute e delle entrate indicando gli altri finanziamenti ricevuti o introiti realizzati;
- dichiarazione comprovante che i documenti di spesa presentati sono relativi all'iniziativa oggetto del contributo e non sono stati utilizzati e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;

e la seguente documentazione in allegato:

- originali quietanzati dei documenti di spesa entro il limite del contributo concesso a dimostrazione delle spese sostenute
- fotocopia della carta d'identità del soggetto che sottoscrive (rappresentate legale).

I rendiconti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Soggetto richiedente con riferimento a tutte le dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Le spese non rendicontabili sono previste dall'articolo 11, comma 5.

Articolo 17. Revoca della concessione e recupero del contributo erogato

L'Amministrazione procede alla revoca della concessione del contributo nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa o sostanziale modifica del programma;
- inadempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo precedente;
- mancato rispetto del termine di presentazione del rendiconto di cui all'articolo precedente, salvo giustificato motivo comunicato prima della scadenza del termine medesimo;
- mancato rispetto della percentuale di autofinanziamento dichiarata nella domanda emergente dal rendiconto

La Giunta procede, a consuntivo, alla rideterminazione del contributo nella debita proporzione nei seguenti casi:

- eccesso del contributo concesso rispetto alle spese rendicontabili (v. articolo 11)
- disponibilità di ulteriori finanziamenti o entrate riferite all'iniziativa rispetto alla previsione risultanti dal rendiconto.

La revoca comporta oltre all'impossibilità di erogare la quota a saldo del contributo anche il recupero dell'acconto erogato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

Il recupero avviene parimenti nel caso di rideterminazione in riduzione del contributo.

Nel caso in cui la spesa complessiva relativa alla manifestazione sia inferiore al preventivo dovrà essere richiesta al Comune di Trieste l'approvazione della modifica. Il beneficiario dovrà in ogni caso garantire la percentuale di autofinanziamento indicata nella domanda. Il Comune, in caso di approvazione, provvederà a rideterminare il contributo a seguito della modifica della spesa e a revocare la parte di contributo eccedente.

Articolo 18. Responsabilità e obblighi correlati ai contributi o altri benefici concessi.

Il Soggetto beneficiario del vantaggio economico apporrà la dicitura "con il contributo del Comune di Trieste" e lo stemma del comune sui volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e insegne vari concernenti manifestazioni, convegni, mostre e spettacoli sovvenzionati dall'Amministrazione comunale.

I vantaggi o benefici di altro genere di cui all'articolo 3 comportano in capo al soggetto interessato ogni responsabilità in ordine all'utilizzo del bene eventualmente concesso nell'ambito delle manifestazioni dallo stesso proposte ed organizzate.

I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono ad ogni effetto responsabili della corretta divulgazione/affissione del materiale promozionale/manifesti/locandine riportanti lo stemma e l'intestazione del Comune di Trieste, concernente la manifestazione per le quali il contributo è stato concesso/erogato, nel rispetto della vigente normativa, anche agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni.

Ove venisse rilevata una contravvenzione al Comune di Trieste, quale intestatario/cointestatario del materiale pubblicitario, l'amministrazione comunale procederà alla rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal dirigente che ha proposto gli atti dei benefici di cui al presente Regolamento.

Articolo 19 Pubblicità

Ai sensi della normativa vigente in materia (da ultimo art. 18 D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) ed allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva del Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sul Sito Internet di tutti gli importi erogati o da erogare unitamente all'illustrazione dell'iniziativa desumibile dalla domanda presentata da ciascun soggetto beneficiario, visionabile tramite apposito link.

Articolo 20. Disciplina della concessione del Patrocinio del Comune

Il presente articolo disciplina i requisiti, i criteri e le modalità di concessione del Patrocinio del Comune di Trieste.

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune sulla base di valutazioni di opportunità, di interesse, di valore e di significato.

Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni e iniziative promosse da associazioni o enti pubblici o privati o altri soggetti di particolare rilievo istituzionale, scientifico,

Allegato

economico, culturale, sportivo senza fini di lucro, promosse a livello nazionale o internazionale e coinvolgenti, in maniera diretta o indiretta, interessi e significati per la città, nonché a quelle di carattere anche solo cittadino ma con valenza altamente sociale.

Il Patrocinio può inoltre essere concesso per pubblicazioni, prodotti multimediali e telematici quali ad esempio libri, manuali, guida, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-Rom, Dvd, etc. nonché a corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari etc. che hanno contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o alla formazione professionale.

Non sono concessi Patrocini ad iniziative:

- con finalità lucrative;
- aventi prevalente carattere commerciale o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

Come previsto dall'art. 4, le richieste di patrocinio, debitamente bollate fatti salvi i casi di esenzione previste dalle normative vigenti devono pervenire al Protocollo Generale almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa e devono essere redatte utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale. Su autorizzazione del Sindaco possono essere ammesse domande pervenute fuori dal termine di cui al comma precedente, purché pervenute entro 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa.

La domanda deve contenere:

- le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
- i destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
- la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità non lucrative;
- l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma del Comune di Trieste con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Trieste";
- l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
- la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal presente articolo;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

Allegato

Il protocollo Generale provvederà ad inoltrare quest'ultima al Gabinetto del Sindaco. Il responsabile del procedimento provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto. Dove sia necessario può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione dal parte del Comune, la domanda di patrocinio è ritenuta inammissibile.

L'Ufficio di Gabinetto, verificata l'ammissibilità della domanda, acquisisce il parere dell'Assessore competente nella materia cui l'iniziativa si riferisce e sottopone l'istanza alla determinazione della Giunta Comunale;

La Giunta comunale, qualora ravvisi che sussistano i presupposti, concede il Patrocinio. Il diniego deve essere motivato.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa; non comporta inoltre la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

La tariffa relativa al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta nella misura e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento per il servizio comunale pubbliche affissioni e pubblicità.

I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati a utilizzare formalmente il patrocinio ad apporre/esibire/utilizzare il logo del Comune e a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale.

Il beneficiario è tenuto a far pervenire al Gabinetto del Sindaco copia del materiale pubblicitario su cui deve comparire in bella evidenza la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Trieste". Tale materiale inoltre dovrà essere prodotto e diffuso nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, e in particolare:

- il soggetto organizzatore è responsabile della corretta affissione di manifesti e locandine nel rispetto della vigente normativa, anche agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni;
- ove venisse rilevata una contravvenzione al Comune di Trieste, quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'Amministrazione comunale procederà all'azione di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa.

Questo articolo sostituisce l'intera disciplina di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 442/1990.

Articolo 21 Norma finale e transitoria

Il presente Regolamento produrrà effetto per l'erogazione dei contributi a decorrere dall'esercizio 2014, dando termine per la presentazione delle domande fino al 15 gennaio 2014.

In relazione al comma precedente, le domande presentate prima dell'adozione del presente regolamento possono essere confermate e/o integrate, secondo i fac-simile messi a disposizione dall'amministrazione in esenzione da bollo, entro il 15 gennaio 2014.

Il presente Regolamento sostituisce l'intera disciplina di cui al precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. I del 14/01/2013.